

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE N. 39-11190 DEL 6 APRILE 2009

Il paragrafo 2 “Contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza” ALLEGATO A) è integrato come segue:

“Gli interventi semiresidenziali o residenziali, questi ultimi temporanei, sono finanziati con risorse finalizzate alla residenzialità e semiresidenzialità. Altresì, la residenzialità temporanea non può superare i 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dell’anno solare, che possono essere maggiori per urgenze sopraggiunte, previa motivazione e autorizzazione da parte dell’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG).

Per quanto riguarda il Piano Assistenziale Individuale (PAI), nel caso in cui sia previsto che l’assistenza tutelare venga prestata da un assistente familiare, con contratto assunto secondo il C.C.N. del Lavoro Domestico, o comunque vi sia un contratto in essere non sospendibile, e si usufruisca di una residenzialità temporanea, l’erogazione del contributo economico a sostegno della domiciliarità non deve essere sospeso.

Inoltre, sempre per PAI con mix di prestazioni, vigono le disposizioni proprie della residenzialità e della semiresidenzialità, ivi compresa la compartecipazione da parte dell’Utente/Ente Gestore.

Il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2010, approvato con D.C.R. n. 137-40212 del 24 ottobre 2007, pone come obiettivo l’incremento dei posti letto per rispondere al fabbisogno di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti di 2 posti letto ogni 100 anziani ultra sessantacinquenni al termine dei quattro anni di validità del Piano stesso. Pertanto, i posti letto dedicati alla residenzialità temporanea sono da considerarsi aggiuntivi rispetto all’obiettivo di cui sopra.

L’UVG, al momento dell’inserimento per una residenzialità, anche temporanea, o una semiresidenzialità, deve inviare alla struttura residenziale o semiresidenziale sia il Progetto Individuale sia l’intensità individuata dall’Unità di Valutazione medesima. Nel caso in cui vi sia un cambiamento di struttura da parte dell’utente, la stessa modalità deve essere seguita dalla struttura inviante nei confronti della struttura ricevente.”

Il paragrafo 2.2 “Massimali erogabili” ALLEGATO A) è integrato come segue:

“il punto medio-alta intensità assistenziale è integrato come segue:
fino a 1.640 se senza rete familiare”.

Tutte le indennità concesse a titolo di minorazione dall’INPS (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...) devono essere utilizzate per la copertura della componente sociale delle prestazioni di natura domiciliare.

L’utilizzo delle suddette indennità deve comunque lasciare nella disponibilità dell’utente una somma pari alla franchigia maggiorata dell’importo utilizzato per l’eventuale canone di locazione .

Qualora l’ammontare della disponibilità economica dell’utente sia pari o superiore alla franchigia + l’eventuale canone di locazione, l’indennità di accompagnamento viene utilizzata, fino a concorrenza, per il pagamento delle prestazioni.

Quando l'ammontare della disponibilità economica dell'utente – comprensiva delle indennità - sia inferiore alla somma costituita da franchigia + eventuale canone di locazione, nulla deve essere addebitato all'utente stesso, né gli Enti gestori saranno tenuti ad integrazione alcuna in base alle disposizioni della presente deliberazione.

I soggetti anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti affetti da insufficienza renale cronica possono usufruire del contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza, in aggiunta al contributo economico, riconosciuto ai sensi della D.G.R. 8-12316 del 12 ottobre 2009 "Potenziamento delle cure domiciliari nei pazienti affetti da insufficienza renale terminale con necessità di trattamento dialitico tramite contributo economico di sostegno alla dialisi domiciliare ."

Il punto B "Familiare" , Paragrafo 2.3 "Condizioni e modalità di erogazione", ALLEGATO A) è integrato come segue :

"Nel caso in cui uno dei familiari fruisca del congedo parentale di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001, non è possibile erogare nel sistema della domiciliarità interventi consistenti in contributi economici alle famiglie che assistono direttamente la persona anziana ultrasessantacinquenne non autosufficiente, ad esclusione dei fruitori del congedo in oggetto che dimostrino che tale congedo implichi una riduzione dello stipendio normalmente ricevuto".

Il Paragrafo "Accordi" ALLEGATO B) è integrato come segue :

"il primo comma è integrato come segue:

....., auspicando che nell'ambito distrettuale di appartenenza gli EE.GG. possano uniformare tali criteri di compartecipazione".

"I termini di 60 e di 90 giorni previsti per l'erogazione della prestazione economica possono non essere rispettati nei casi in cui si ravvisino situazioni di urgenza per aspetti sanitari e/o sociali: il Presidente dell'UVG può assumere il provvedimento, dandone comunicazione alla prima seduta dell'Unità di Valutazione medesima che deve ratificarlo".

Il punto a) del paragrafo "Franchigia sul reddito e ambito di applicazione" dell' ALLEGATO C) è sostituito dal seguente:

"In relazione alla specificità degli interventi domiciliari ed al diverso contesto in cui tali interventi vengono erogati rispetto alla residenzialità, il punto 4.1 della D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007 è modificato come segue:

FRANCHIGIA sul reddito :

- al beneficiario della prestazione spetta – per le proprie spese ed esigenze personali- una quota di reddito non inferiore alla maggiorazione sociale delle pensioni in favore di soggetti disagiati, introdotta dall' art. 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002). Tale maggiorazione, individuata di anno in anno, è pari, nel 2009, a € 594,64=;
- per la determinazione della situazione economica complessiva, qualora il beneficiario della prestazione risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57=. In tale caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione (Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000, tabella 1)".

Il 3° punto del paragrafo "Criteri per l'erogazione di incentivi " è sostituito dal seguente :
" provvedano a far pervenire tali regolamenti alla Amministrazione regionale entro il 31 marzo 2010"